

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
REGIONE CAMPANIA		

REGIONE CAMPANIA

PROGETTO DI SERVIZI

Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CUP: B87C20000120001

STAZIONE APPALTANTE: Regione Campania – Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale la Difesa del Suolo e l'Ecosistema - www.regione.campania.it – pec: dg.500600@pec.regione.campania.it

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 1 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto	4
CAPO 1 – Natura e oggetto dell'appalto	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	9
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	10
Art. 4. Requisiti specifici per la partecipazione alla gara	10
Art. 5. Tipologia dei rifiuti prodotti	10
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	11
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	11
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	12
Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore	12
Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	13
Art. 11. Norme generali sull'esecuzione delle attività	13
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	13
Art. 12. Adempimenti anteriori all'inizio dei servizi	13
Art. 13. Consegna e inizio dei servizi	14
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei servizi	14
Art. 15. Sospensioni ordinate dal DEC	15
Art. 16. Sospensioni ordinate dal RUP	16
Art. 17. Penali in caso di ritardo	17
Art. 18. Programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore e piano di qualità	17
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	19
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI	19
Art. 21. Servizi a Misura	19
Art. 22. Eventuali servizi a corpo	20
Art. 23. Eventuali servizi in economia	20
Art. 24. Anticipazione del prezzo	21
Art. 25. Pagamenti in acconto	21
Art. 26. Pagamenti a saldo	22
Art. 27. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	22
Art. 28. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	23
Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	23
Art. 30. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	24
Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti	24
Art. 32. Garanzia provvisoria	24
Art. 33. Garanzia definitiva	24
Art. 34. Riduzione delle garanzie	25
Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	26
Art. 36. Variazione dei servizi	27
Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali	28

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 2 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Art. 38.	Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi.....	29
Art. 39.	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	29
Art. 40.	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	29
Art. 41.	Indicazioni relative alla sicurezza	30
Art. 42.	Modifiche e integrazioni delle misure di sicurezza.....	30
Art. 43.	Subappalto	31
Art. 44.	Responsabilità in materia di subappalto	32
Art. 45.	Pagamento dei subappaltatori.....	32
Art. 46.	Accordo bonario	34
Art. 47.	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi.....	35
CAPO 11.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	37
Art. 48.	Ultimazione delle attività	37
Art. 49.	Termini per l'accertamento della regolare esecuzione.....	37
Art. 50.	Presa in consegna dei servizi ultimati	38
CAPO 12.	NORME FINALI.....	38
Art. 51.	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	38
Art. 52.	Conformità agli standard sociali.....	41
Art. 53.	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	41
Art. 54.	Terre e rocce da scavo	42
Art. 55.	Custodia del cantiere	42
Art. 56.	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	42
Art. 57.	Tracciabilità dei pagamenti	43
Art. 58.	Disciplina antimafia	44
Art. 59.	Spese contrattuali, imposte, tasse	44
PARTE SECONDA:	Modalità di Esecuzione delle Attività	45
Art. 60.	Modalità di svolgimento del servizio	45
Art. 61.	Materiali ed attrezzature utilizzate	45
Art. 62.	Piano Operativo delle Attività.....	45
Art. 63.	Gestione e Classificazione dei rifiuti.....	46
Art. 64.	Trasporto e conferimento dei rifiuti	46
Art. 65.	Approntamento area di cantiere	47
Art. 66.	Verifica di conformità	47

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 3 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO 1 – Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda nelle seguenti aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano:

Tabella 1

N.	Denominazione sito	Comune	Tipologia sito/Attività	Codice Piano Regionale di Bonifica della Campania
1	Depuratore Foce Sarno	Castellammare di Stabia (NA)	Impianto trattamento rifiuti	3024V529
2	Asl NA 5	Castellammare di Stabia (NA)	Attività produttiva	3024V537
3	Deposito "Sali e Tabacchi"	Castellammare di Stabia (NA)	Attività dismessa	3024V545
4	Ex Macello Comunale	Pompei (NA)	Attività dismessa	3058V514
5	Impianto di Depurazione I	Pompei (NA)	Impianto trattamento rifiuti	3058V522
6	Impianto di Depurazione II	Pompei (NA)	Impianto trattamento rifiuti	3058V523
7	Ex Dalmine Sud	Torre Annunziata (NA)	Attività dismessa	3083V512
8	Ex Macello Comunale	Torre Annunziata (NA)	Attività dismessa	3083V508
9	Depuratore Comunale "Villa Inglese"	Torre del Greco (NA)	Impianto trattamento rifiuti	3084V520
10	Depuratore S.Giuseppe alle Paludi	Torre del Greco (NA)	Impianto trattamento rifiuti	3084V521
11	Ex Macello Comunale	Torre del Greco (NA)	Attività dismessa	3084V524
12	Ex Molini Meridionali Marzoli	Torre del Greco (NA)	Attività dismessa	3084V529
13	Ex Macello Comunale	Ercolano (NA)	Attività dismessa	3064V557

2. L'intervento è così individuato:

- a) **stazione appaltante (di seguito S.A.):** Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50.06.00
 Via S. Lucia n. 81 – Napoli
 Tel 081/7964504 Fax 081/7964412
 E-mail dg.500600@pec.regione.campania.it
 Responsabile del Procedimento (RdP): Dott. Vittorio Picariello
- b) **denominazione conferita dalla Stazione appaltante:** *Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.*

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 4 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	--	---------------------

c) descrizione:

il servizio ha come finalità l'esecuzione di indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda nelle aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano individuate alle seguenti Tabelle 1 e 2. Il servizio comprende:

- i. attività preliminari alle indagini;
- ii. esecuzione dei prelievi e delle indagini come previsto dal progetto e dai Piani di Indagine elaborati per ogni siti da ARPAC e individuati agli elaborati di progetto:

E01.A	Piano Indagini Preliminari - Depuratore Foce del Sarno - Castellammare di Stabia - 3024V529
E01.B	Piano Indagini Preliminari - Asl NA 5 - Castellammare di Stabia - 3024V537
E01.C	Piano Indagini Preliminari - Ex Deposito Sali e Tabacchi - Castellammare di Stabia - 3024V545
E01.D	Piano Indagini Preliminari - Ex Macello Comunale - Pompei - 3058V514
E01.E	Piano Indagini Preliminari - Ex Depuratore Via Ripuaria - Pompei - 3058V522
E01.F	Piano Indagini Preliminari - Ex depuratore Via Aldo Moro - Pompei - 3058V523
E01.G	Piano Indagini Preliminari - Ex Dalmine Sud - Torre Annunziata - 3083V512
E01.H	Piano Indagini Preliminari - Ex Macello Comunale - Torre Annunziata - 3083V508
E01.I	Piano Indagini Preliminari - Depuratore comunale Villa Inglese - Torre del Greco - 3084V520
E01.J	Piano Indagini Preliminari - Depuratore San Giuseppe alle Paludi - Torre del Greco - 3084V521
E01.K	Piano Indagini Preliminari - Ex Macello Comunale - Torre del Greco - 3084V524
E01.L	Piano Indagini Preliminari - Ex Molini Meridionali Marzoli - Torre del Greco - 3084V529
E01.M	Piano Indagini Preliminari - Ex Macello Comunale - Ercolano - 3064V557

- iii. elaborazione e rappresentazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti, rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- iv. supporto agli enti locali nelle fasi di prelievo ai fini della validazione;
- v. elaborazione per ogni sito di una relazione tecnica conclusiva;
- vi. autocertificazione sull'esito delle indagini preliminari come previsto nelle Norme Tecniche del Pianto Regionale di Bonifica (NTA).

d) ubicazione:

Tabella 2

Denominazione sito	Indirizzo	Comune	Codice PRB della Campania	Coordinate X	Coordinate Y
Depuratore Foce Sarno	Via Napoli	Castellammare di Stabia (NA)	3024V529	455766	4508352
Asl NA 5	Corso A. De Gasperi	Castellammare di Stabia (NA)	3024V537	456231	4506309
Deposito "Sali e Tabacchi"	Via Bonito	Castellammare di Stabia (NA)	3024V545	455649	4504695
Ex Macello Comunale	Via Macello	Pompei (NA)	3058V514	458324	4510130

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 5 di 47	Rev. 01
Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Impianto di Depurazione I	Via Macello	Pompei (NA)	3058V522	458316	4510164
Impianto di Depurazione II	Via Aldo Moro	Pompei (NA)	3058V523	457355	4509940
Ex Dalmine Sud	Loc. Rovigliano	Torre Annunziata (NA)	3083V512	455003	4509595
Ex Macello Comunale	Ex Largo Macello	Torre Annunziata (NA)	3083V508	453798	4511274
Depuratore Comunale "Villa Inglese"	Zona Villa Inglese, S.M. la Bruna	Torre del Greco (NA)	3084V520	449955	4511939
Depuratore S.Giuseppe alle Paludi	Via San Giuseppe alle Paludi	Torre del Greco (NA)	3084V521	446792	4514759
Ex Macello Comunale	Via Calastro	Torre del Greco (NA)	3084V524	445989	4515589
Ex Molini Meridionali Marzoli	Via Calastro	Torre del Greco (NA)	3084V529	446049	4515488
Ex Macello Comunale	Via Macello	Ercolano (NA)	3064V557	444574	4517039

e) **caratteristiche del sito**

Si tratta di aree site in vari Comuni e destinate ad attività produttive o servizi, quindi almeno parzialmente pavimentate, accessibili attraverso viabilità ordinaria. Alcuni siti sono ora dismessi altri sono ad oggi oggetto di attività, condizione da tener presente nell'elaborazione di necessari Documenti di Valutazione di Rischi da Interferenze (DUVRI).

3. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- d) **Decreto Legislativo n. 81 del 2008:** Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
- e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore:** o anche aggiudicatario, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) **DEC:** il direttore dell'esecuzione del contratto, titolare della direzione dei servizi, di cui è responsabile il direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 6 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- l) **PRB**: Piano Regionale di Bonifica della Campania approvato con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 e aggiornato con DGR n. 831 del 28/12/2017;
- n) **NTA**: Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica della Campania;
- n) **ARPAC**: Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente *Capitolato Speciale*, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di servizi e dai singoli Piani di Indagini Preliminari elaborati per ogni sito da ARPAC allegati al presente progetto, con riguardo anche alle specifiche attività di seguito indicate nell'elenco indicativo e non esaustivo, dei quali l'appaltatore dichiarerà di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- Il servizio oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione delle indagini ambientali preliminari dei suoli, sottosuolo e delle acque di falda nelle aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano, censite nel PRB della Campania, e individuate alle tabelle 1 e 2.
- Le attività che formano l'oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, comprendono, inoltre, per ogni singolo sito:
- espletamento delle attività necessarie alla concertazione dell'intervento con gli Enti e le Autorità interessate, Regione, Provincia, Comuni, ARPAC, gestori del sito, ecc. anche attraverso l'elaborazione di un Piano Operativo delle attività da concordare preliminarmente con ARPAC;
 - individuazione dei punti di indagine in collaborazione con DEC, ARPAC e altri enti di controllo;
 - allestimento del cantiere e delle opere provvisorie, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari;
 - allestimento dell'area di carico/scarico;
 - organizzazione e segnalazione della viabilità di cantiere;
 - evidenziazione e delimitazione delle aree di intervento;
 - ove occorra verifiche ambientali, analisi e dispositivi necessari alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente;
 - organizzazione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori con particolare attenzione alle procedure e protocolli per prevenire il contagio da COVID-19;
 - asportazione della vegetazione, demolizioni di manufatti e solette, creazione di piste e percorsi nei limiti di quanto necessario per la realizzazione del servizio;
 - esecuzione di rilievi topografici e dei sottoservizi, carotaggi, piezometri, top-soil, prelievi, indagini dirette e indirette, misurazioni, spurghi dei piezometri, preparazione, catalogazione, conservazione, trasporto e analisi dei campioni di acque sotterranee e di suoli e quanto altro previsto in progetto e nei Piani di indagine di ogni sito al fine di per dare il lavoro completamente compiuto;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 7 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- k) prelievo, preparazione e conservazione dei campioni ai fini della validazione ARPAC;
- l) assistenza tecnica nelle fasi di esecuzione del progetto e assistenza al personale ARPAC durante le fasi prelievo dei campioni ai fini della validazione;
- m) conservazione delle carote e di tutte le aliquote necessarie;
- n) elaborazione e restituzione dei risultati ottenuti dalle attività di indagine con relazione tecnica asseverata e dichiarazione dei risultati ottenuti come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica della Campania;
- o) raccolta, deposito temporaneo, rimozione, sollevamento, confezionamento e carico dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dalle norme vigenti, trasporto e conferimento all'impianto di trattamento a qualsiasi distanza dal sito in oggetto, eseguito da azienda autorizzata e iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- p) classificazione, comprensiva ove occorra di campionamento ed analisi, per l'ammissibilità dei rifiuti prodotti negli impianti di conferimento individuati;
- q) conferimento (compresi oneri) dei rifiuti prodotti in impianti di trattamento debitamente autorizzati con accertamento del peso del rifiuto a destino;
- r) ripristino dei luoghi oggetto di intervento;
- s) l'assistenza tecnica nei tavoli istituzionali volti alla valutazione e approvazione dei documenti prodotti;
- t) quant'altro possa rivelarsi necessario a dare compiuta l'opera oggetto del presente appalto avendo l'impresa affidataria come unico corrispettivo il prezzo d'appalto quale determinato dall'offerta avanzata dalla stessa in sede di gara.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute eventualmente proposte dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

Il servizio sarà contabilizzato "a misura" secondo i prezzi unitari offerti riportati nel modulo offerta economica.

5. L'appalto è altresì comprensivo:
- a) di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o i permessi necessari;
 - b) della provvista di materiali, mano d'opera, mezzi d'opera ed impianti necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti prodotti, all'eventuale selezione e pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale;
 - c) dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto;
 - d) di quant'altro necessario all'eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente;
 - e) di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel cantiere previste dalla normativa vigente e descritte negli elaborati e documenti relativi alla sicurezza, anche con riguardo al rischio epidemiologico COVID-19.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 8 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

6. Tutti i costi, inclusa l'ecotassa applicata al costo di conferimento dei rifiuti prodotti, relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle attività conferite, sono a carico dell'impresa affidataria dell'appalto e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione.
7. Sono compresi nell'appalto tutti gli adempimenti amministrativi, le attività, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le attività completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dai relativi allegati, con riguardo anche alle prescrizioni contenute nei Piani di indagine dei singoli siti e negli atti autorizzativi, dei quali l'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
8. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 6, comma 4, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
8042150	B87C20000120001

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi (quadro economico)	Importo
1	Importo servizi da computo (L)	€ 384.592,56
2	Oneri per la sicurezza (OS)	€ 13.611,49
3	Importo totale (T)	€ 398.204,05

2. I servizi si intendono compensati a misura e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le allee a carico dell'Appaltatore per la esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività ad esso affidate.
3. **I servizi non svolti non saranno pagati all'appaltatore.**
4. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
 - a) importo dei Servizi (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo 3 "IMPORTO TOTALE (T)".
6. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 9 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 7, e 183 e 185 e seguenti, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. I prezzi contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate dal RUP ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Requisiti specifici per la partecipazione alla gara.

1. La partecipazione alla gara pubblica è aperta a prestatori di servizio, singoli o raggruppati, in possesso delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto dell’appalto.
2. Gli ulteriori requisiti di natura tecnica ed economica saranno precisati nel Disciplinare di gara.

Art. 5. Tipologia dei rifiuti prodotti

Ai fini delle conseguenti responsabilità si evidenzia come a seguito dell’aggiudicazione l’affidatario sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di “produttore di rifiuti”/“detentore” ai sensi del d.Lgs.152/2006 e pertanto resta di sua competenza l’attribuzione del codice CER ritenuto più idoneo ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti.

L’appaltatore sarà, inoltre, l’unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio e in condizioni di sicurezza per gli operatori, con assoluto sollevamento della S.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L’Appaltatore sarà l’unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio.

Gli interventi sono sottoposti all’osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli, nonché alla proprietà pubblica e privata;
- b) deve, essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo.

Tutti i costi, comprese tasse applicate al costo di smaltimento dei rifiuti prodotti, relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle attività conferite, sono a carico della Ditta aggiudicataria dell’appalto e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 10 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.
7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati ma disponibili presso la Direzione Generale la Difesa del Suolo e l'Ecosistema:
 - a) il presente Capitolato Speciale;
 - b) gli elaborati descrittivi e grafici del presente progetto di servizi compresi i Piani di Indagine redatti da ARPAC;
 - c) le polizze di garanzia;
 - d) il Piano Operativo delle Attività condiviso con ARPAC.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 11 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- c) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - d) il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. con i relativi allegati.
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sui luoghi di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, degli impianti eventualmente necessari e autorizzati, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei servizi. In ogni caso:
 - a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei servizi secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 12 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le comunicazioni, intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i servizi, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle attività da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sull'esecuzione delle attività

1. Nell'esecuzione di tutte le attività, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge riguardo le modalità di esecuzione e tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale e negli elaborati di progetto.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all'inizio dei servizi

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata, prima dell'inizio dei servizi, deve acquisire dal DEC l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei servizi atto a dimostrarne la legittimità.
2. L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei servizi, deve predisporre, sottoscrivere e presentare la

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 13 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

Art. 13. Consegna e inizio dei servizi

1. L'esecuzione dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei servizi determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei servizi, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DEC. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i servizi non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei servizi

1. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nell'appalto è fissato in **150** giorni naturali dalla data del verbale di consegna dei servizi.

Nel conteggio dei giorni per l'ultimazione dei servizi **non sono compresi i giorni necessari per le attività di verifica, controllo, validazione in capo agli Enti di Controllo** e i giorni necessari per la sottoscrizione di convenzioni con gli Enti di Controllo. In detti giorni il servizio è automaticamente sospeso senza necessità di ulteriori provvedimenti. Dette sospensioni, già prevedibili, non concorrono alla determinazione delle penali né possono essere ragione di richiesta di maggiori compensi per l'appaltatore.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 14 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei servizi che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e servizi da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei servizi e previa emissione del certificato di verifica di conformità, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i servizi di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei servizi di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei servizi è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i servizi, ridotto ai sensi del presente comma.
5. Fuori dai casi di sospensioni disposte dal RUP, il termine può essere sospeso, a discrezione del DEC, e rimanere sospeso per non più di 6 (sei) mesi complessivi, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei servizi; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, in quanto concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti. La sospensione può avvenire per uno o più d'uno dei seguenti motivi: circostanze speciali che impediscono in via temporanea i servizi e che non sono prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal DEC

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, il DEC d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei servizi redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) l'adeguata motivazione a cura del DEC;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 15 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei servizi differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei servizi è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei servizi, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei servizi, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei servizi sospesi e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei servizi descritto nel presente capitolato.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei servizi per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei servizi ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al DEC.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni previste in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei servizi ad iniziativa del DEC, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 16 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Art. 17. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei servizi rispetto alla data fissata dal DEC per la consegna degli stessi;
 - b) nell'inizio dei servizi per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore;
 - c) nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il ripristino di servizi non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai servizi, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma esecutivo.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei servizi ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei servizi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di verifica di conformità.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto disciplinato in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18. Programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore e piano di qualità

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei servizi, l'appaltatore predispone e consegna al DEC un proprio **programma esecutivo dei servizi**, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei servizi alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, oltre ad essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e previa approvazione da parte del DEC, (mediante apposizione di un visto,) entro cinque giorni dal ricevimento del programma esecutivo suddetto. Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato il programma esecutivo dei servizi si intende tacitamente accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 17 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

2. Il *programma esecutivo dei servizi* dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei servizi, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai servizi intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) per la necessità o l'opportunità di adeguamento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.
3. I servizi sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono in nessun caso motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle attività, salvo che siano ordinati dal DEC o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 18 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a suddette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 - Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei servizi, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- L'eventuale ritardo imputabile per negligenza all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei servizi superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.
- La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i servizi.
- Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal DEC per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2
- Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 21. Servizi a Misura

- La valutazione dei servizi a misura è effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e nella descrizione dei servizi a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati di ogni altro allegato progettuale.
- Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi a misura, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 19 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle attività appaltate secondo le regole dell'arte.

- La contabilizzazione dei servizi a misura è effettuata applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara. **La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi sulla contabilizzazione.**

Art. 22. Eventuali servizi a corpo

- Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai servizi per i quali vengono individuati in maniera certa e definita le quantità e pertanto è possibile la loro definizione nelle attività "a corpo". Le relative attività sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
- Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
- Non sono comunque riconosciuti variazioni o adeguamenti se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DEC.
- Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali servizi a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'attività compiute sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
- La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
- Gli eventuali oneri per la sicurezza sono individuati a corpo in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 23. Eventuali servizi in economia

- La contabilizzazione degli eventuali servizi in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
 - per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
 - per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
- Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
- Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 20 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi;

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 51 del D.L. 79/1997 convertito con modificazioni dalla L. 140/1997 e s.m.i. non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 25. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei servizi eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 30 % (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento servizi di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il DEC redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «servizi a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei servizi di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.
5. Se i servizi rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i servizi eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei servizi è contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende l'importo del

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 21 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 26. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei servizi è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DEC e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei servizi deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei servizi riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 27. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 22 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- d) all'acquisizione dell'attestazione che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 28. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei servizi.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 23 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dal DEC nell'anno precedente;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura del DEC se non è ancora stato emesso il certificato di verifica di conformità ovvero a cura del RUP in ogni altro caso;
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza.

Art. 30. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 32. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 33. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 24 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 34. Riduzione delle garanzie

1. 1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
 - b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 25 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
 3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna delle attività, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attività e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle attività risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di verifica di conformità per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di verifica di conformità. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 26 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo, così distinta:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 300.000,00,
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00,
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi e dei lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai servizi e lavori da esse assunti.
 7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 6 (sei) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di verifica di conformità; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
 - c) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36. Variazione dei servizi

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto del DEC, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 27 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore ritenesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DEC prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, non sono considerati varianti gli interventi disposti dal DEC per risolvere aspetti di dettaglio nei limiti percentuali di legge.
4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione dei servizi, nella misura strettamente indispensabile.
7. Durante l'espletamento dei servizi l'appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di legge, se non comportano rallentamento o sospensione dei servizi e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte del DEC devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.

Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 28 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 53, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 38. Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i servizi e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale concordato e sottoscritto tra le parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b) comparandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità: prezzario dei servizi pubblici della Regione Campania.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei servizi.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. I servizi in oggetto non rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, non essendo ricompresa le attività fra quelle elencate all'allegato X del D.Lgs. 81/2008.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili ai servizi previsti;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 29 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- b) ad osservare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 ed allegati
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;
 - d) a verificare e osservare quanto previsto nel documento redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi se è in difetto nell'applicazione degli adempimenti in materia di sicurezza.

Art. 41. Indicazioni relative alla sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le indicazioni relative alla sicurezza messe a disposizione da parte della Stazione appaltante.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni disposte in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei servizi (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare, in fase di esecuzione occorre provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare i documenti relativi alla sicurezza, se necessario.

Art. 42. Modifiche e integrazioni delle misure di sicurezza

1. L'appaltatore può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione alle misure di sicurezza individuate nel progetto, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nei documenti progettuali, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il DEC o il coordinatore per la sicurezza non si pronunciano le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
3. Per modificazioni e integrazioni che comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 30 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Art. 43. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo è ammesso nei termini di cui al vigente articolo 105 del Codice dei contratti;
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i servizi e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 31 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i servizi scorporabili.
6. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

Art. 44. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.
2. Il DEC e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei servizi affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano servizi.

Art. 45. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 32 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento servizi o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei servizi da loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento servizi, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei servizi eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DEC, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
5. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 33 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Art. 46. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori servizi per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. Il DEC trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei servizi e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 50.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei servizi purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di verifica di conformità.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 34 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

di transazione, in forma scritta a pena di nullità, se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una condanna penale definitiva di cui al predetto articolo .
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide notificategli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
 - d) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 35 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando i servizi di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto nonché dei servizi di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei servizi utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi servizi;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 36 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
 7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei servizi eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei servizi non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48. Ultimazione delle attività

1. Al termine delle attività e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il DEC redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il verbale di ultimazione delle attività di campo.
2. Dalla data del verbale di ultimazione delle attività decorre il periodo di 30 giorni per gestione dei materiali in deposito giudiziario.

Art. 49. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle attività ed ha carattere definitivo.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione delle attività la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di verifica parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle attività in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di verifica e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 37 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

sull'ammissibilità del certificato di conformità, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

- Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 50. Presa in consegna dei servizi ultimati

- La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i servizi appaltati con apposito verbale immediatamente dopo l'ultimazione delle attività oppure nel diverso termine assegnato dal DEC.
- Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle attività, onde sollevarlo da eventuali ulteriori rinvenimenti di rifiuti che potrebbero essere rilevati nell'area di intervento.
- La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei servizi, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 51. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

- Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - Redazione di un Piano Operativo delle Attività e sua preliminare condivisione con ARPAC anche ai fini delle attività di validazione;
 - la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - i movimenti e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità delle attività, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i servizi prestabiliti, nonché la pulizia e la sistemazione per il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai servizi tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 38 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	--	---------------------

- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DEC, sui materiali, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di caratterizzazione dei rifiuti ordinati dallo stesso DEC su quei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che venissero rimossi;
- f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- g) di assicurare la presenza del personale indicato durante l'esecuzione dell'intero servizio. L'eventuale sostituzione del personale indicato potrà avvenire solo con professionisti di pari capacità tecnica previa approvazione della Stazione Appaltante alla quale l'aggiudicatario dovrà preventivamente trasmettere i nominativi e i relativi curriculum vitae. La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari al 1 per mille del valore del contratto per ogni giorno di assenza dei tecnici indicati, ovvero di procedere alla risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti di legge. Si rappresenta che le competenze e le attività che dovranno svolgere i su citati professionisti sono riportate all'art. 8 del Capitolato di Gara;
- h) le spese di laboratorio per eventuali analisi chimico-fisiche sui campioni di rifiuti durante le attività di rimozione e sugli eventuali campioni della matrice a contatto con gli stessi dopo la rimozione nonché quando prescritto o richiesto dagli organi competenti quali ASL, ARPAC, ecc.;
- i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- j) l'esecuzione dei rilievi propedeutici all'esecuzione dei servizi;
- k) l'idonea protezione dei materiali impiegati a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DEC; nel caso di sospensione dei servizi deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- l) l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi.
- m) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DEC, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- n) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- o) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle attività dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 39 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- p) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- q) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- r) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei servizi la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei servizi, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Comune, ARPA, ASL, Regione e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai servizi in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai servizi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i servizi di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DEC, subito dopo la firma di questi;
 - a consegnare al DEC, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
6. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell'avviso di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dal D.M. 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 2017 n. 20.

Tali costi, presuntivamente quantizzati in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante dall'aggiudicatario dietro esibizione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute. All'uopo, si informa che, ove quest'ultimo non dovesse provvedere entro il termine 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva, si procederà regolarmente alla stipula del contratto, fatto salvo che la Stazione Appaltante provvederà a trattenere alla prima fattura da liquidare all'aggiudicatario, la somma dovuta per detto rimborso.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 40 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Qualora non sia diversamente ed espressamente previsto ed autorizzato, anche in assenza di specifica menzione in tutti gli altri articoli del presente capitolato, si intende che qualsiasi spesa o tributo, diretti o indiretti, che debbano essere sostenuti dall'Aggiudicataria, siano a totale ed esclusivo carico della stessa, nulla escluso.

Art. 52. Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i servizi oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 53. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. Ulteriori materiali provenienti dalle escavazioni e non facenti parte dei rifiuti oggetto del servizio di rimozione, qualora non siano riutilizzabili o ritenuti non adatti, a giudizio insindacabile del DEC ad altro impiego nei servizi, devono essere trasportati a smaltimento e/o recupero.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 41 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

2. Le materie depositate, previa attribuzione dell'esatto codice CER, dovranno essere portate fuori dalla sede del cantiere, in impianti opportunamente individuati ed autorizzati.
3. Il pagamento degli oneri per il conferimento a detti impianti autorizzati, dai quali sono esclusi gli oneri relativi ai trasporti sino all'impianto di trattamento, avverrà, dietro presentazione di apposita fattura. Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività:
 - a) caratterizzazione del rifiuto;
 - b) eventuali stoccaggi del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
 - c) eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
 - d) eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.

Art. 54. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute

Art. 55. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei servizi e fino alla presa in consegna dei servizi da parte della Stazione appaltante.

Art. 56. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 42 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

Art. 57. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono servizi, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 43 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 58. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella "white list" tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 59. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e del D.M. 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 2017 n. 20.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 44 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

PARTE SECONDA: Modalità di Esecuzione delle Attività

Art. 60. Modalità di svolgimento del servizio

1. L'Affidatario si obbliga a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. L'affidatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, oltre a quant'altro previsto nel presente capitolato:
 - a) l'atto di nomina, con relativo curriculum, del tecnico responsabile delle attività con delega anche per gli obblighi di cui al D.lgs. 81/08;
 - b) un Piano Operativo delle attività;
3. Sarà onere dell'Affidatario redigere un rapporto in cui vengono riepilogati (anche in forma tabellare) le indagini eseguite e i risultati ottenuti.
4. Il RUP dovrà ricevere copia del registro di carico e scarico dal quale dovranno risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter controllare la corrispondenza tra i rifiuti conferiti all'impianto e le copie dei formulari.
5. L'appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
Sarà preciso obbligo dell'Affidatario portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l'Appaltante.

Art. 61. Materiali ed attrezzature utilizzate

1. L'affidatario dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.
Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e le autorizzazioni previsti per legge e determinati dalle autorità competenti in tema di automezzi utilizzati dall'Appaltatore per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.

Art. 62. Piano Operativo delle Attività

1. Per una migliore gestione e un corretto svolgimento delle attività, entro sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione del contratto, il soggetto affidatario dovrà presentare per approvazione, il "Piano Operativo delle Attività" con indicazione settimanale delle attività che si intendono effettuare.
Il Piano Operativo delle Attività dovrà indicare, anche graficamente, per ognuna delle settimane interessate:
 - il dettaglio delle attività che saranno svolte;
 - i siti e le aree interessate dalle attività;
 - le specifiche della delimitazione e dell'organizzazione delle aree oggetto di attività;
 - nominativi del personale da impiegare e relative imprese di provenienza;

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 45 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

- i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste;
- le misure di sicurezza necessarie alla risoluzione di eventuali interferenze;

Potranno essere apportate al Piano Operativo delle Attività tutte le modifiche utili o necessarie per la corretta esecuzione del servizio e il coordinamento di tutti i soggetti interessati, previa approvazione della stazione appaltante.

2. Il Piano Operativo dovrà specificare che tutte le attività dovranno altresì essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). L'Affidatario dovrà pertanto approntare tutte le misure (igienico-sanitarie, di protezione collettiva e individuale, di emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attività, sia per il proprio personale incaricato sia per il personale esterno (Regione, ARPA Campania, Comune o altro Ente interessato) che sarà presente durante l'esecuzione del servizio. Tutte le attività, inoltre, dovranno essere condotte secondo le normative specifiche di settore.
3. Per la redazione del Piano Operativo l'Affidatario potrà assumere come proprio il presente progetto, manlevando la Stazione appaltante da ogni conseguente responsabilità ed obbligandosi - sotto la propria piena ed incondizionata responsabilità - a dare integrale esecuzione agli interventi al prezzo offerto in sede di gara.
4. Terminato l'accesso, il sito dovrà essere lasciato senza alcuna compromissione in termini di sicurezza e protezione dell'ambiente.
5. Il Piano Operativo dovrà essere firmato da un progettista abilitato alla professione, dall'affidatario, dal direttore tecnico di cantiere e dovrà essere comunque approvato dalla Stazione Appaltante.

Art. 63. Gestione e Classificazione dei rifiuti

1. A seguito dell'aggiudicazione l'Appaltatore sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di "produttore e detentore del rifiuto" ai sensi del d.Lgs.152/2006; pertanto, si segnala che i codici individuati all'interno del progetto sono indicativi.
2. I rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D e I del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. La ditta incaricata prima dell'avvio delle attività dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile per l'esecuzione del Piano Operativo delle Attività. Detto responsabile, che dovrà essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche, predisporrà la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità. Pertanto, le eventuali analisi chimiche di laboratorio ed ogni eventuale verifica che fosse necessaria ai fini della conferma del codice attribuito al rifiuto sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 64. Trasporto e conferimento dei rifiuti

1. Le operazioni di carico dei rifiuti devono avvenire nel rispetto dei requisiti già specificati per la rimozione e la movimentazione; si prevede mezzi dotati di cassoni a tenuta usati per il trasporto fuori dal cantiere sino agli impianti di trattamento e/o di smaltimento. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere svolto esclusivamente dai mezzi indicati nel Piano Operativo delle Attività
2. I mezzi che trasportano il rifiuto devono essere adeguatamente coperti per evitare durante il trasporto la fuoriuscita di frammenti di piccole dimensioni per azione delle turbolenze indotte

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 46 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		

 REGIONE CAMPANIA	Indagini preliminari dei suoli e delle acque di falda in aree di competenza pubblica sub-perimetrate a terra dell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.	PROGETTO DI SERVIZI
---	---	---------------------

dal movimento o anche l'infiltrazione di acque meteoriche. Inoltre, devono essere in perfetto stato manutentivo e dotati dei certificati e dei collaudi previsti dalla normativa vigente.

3. Il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, da prevedere a qualsiasi distanza dal sito, anche all'estero, (secondo le norme per i trasporti transfrontalieri) deve essere eseguito da azienda autorizzata e iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali e che svolge la sua attività in conformità all'art. 193 del D.lgs 152/06 e s.m.i..
4. Gli impianti di destinazione dei rifiuti saranno scelti tra quelli autorizzati a ricevere le categorie e le quantità richieste acquisendo copia delle autorizzazioni necessarie e dichiarazione di accettazione esplicita delle categorie di rifiuti codificate e delle quantità stimate.
I rifiuti devono essere scaricati dall'automezzo all'impianto di smaltimento autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento; qui deve avvenire il rilascio della copia del formulario di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dei moduli transfrontalieri.
5. La Stazione appaltante e il DEC hanno, inoltre, la facoltà di presenziare, anche con il proprio personale incaricato, alle operazioni di conferimento e pesatura presso il sito ove avviene il conferimento dei rifiuti.

Art. 65. Approntamento area di cantiere

1. L'allestimento delle aree di cantiere, in relazione alle attività descritte, dovranno essere tali da assicurare
 - il perseguimento dei seguenti obiettivi di salvaguardia ambientale e salute pubblica;
 - garantire la gestione dei rifiuti rimossi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 Al fine di perseguire tali obiettivi si dovrà procedere alla recinzione dell'area. L'organizzazione del cantiere dovrà essere realizzata tenendo conto della normativa vigente in campo di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i)
2. A fine attività si provvederà alla raccolta dei rifiuti e di tutto il materiale residuo delle attività previste nel servizio in oggetto (DPI, materiale per il confezionamento, ecc) adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti.

Art. 66. Verifica di conformità

1. Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		Pag. 47 di 47	Rev. 01
	Cod. elaborato	E10	Aggiornamento: 03/05/2021	
	Nome File	IPLV.E10.V01		